

**CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEI
LOCALI DI VIA CORCIANESE 218/H - SEDE AUTOMOBILE CLUB
PERUGIA
CIG: B41F1D1272
TRA
AUTOMOBILE CLUB PERUGIA
E**

PREMESSO CHE

- a) con determinazione dirigenziale del 04.11.2024, è stato dato avvio alla procedura negoziata per la selezione dell'operatore economico cui affidare il servizio biennale di pulizia e disinfezione dei locali della sede siti in Perugia, Via Corcianese n. 218/h approvando i relativi atti di gara;
- b) che le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti da parte dell'Impresa hanno sortito esito positivo;
- c) che con determinazione dirigenziale della gara è stata definitivamente aggiudicata all'impresa
- d) che alla data odierna è trascorso il termine di *stand still* per la stipula del contratto d'appalto;
- e) che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente di Automobile Club Perugia;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

DISPOSIZIONI GENERALI

- 1. Il servizio è regolato, oltre che dal presente contratto, dai seguenti atti:
 - Capitolato tecnico, allegato al presente contratto (Allegato 1/A) – offerta economica presentata dall'impresa (Allegato 2/A)
- 2. Le premesse e gli atti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 3. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si farà riferimento alle norme del codice civile ed alle disposizioni di legge, ai regolamenti ed ai Contratti Collettivi di Categoria regolanti la materia ed il settore delle imprese di pulizia.

Articolo 2

OGGETTO

- 1. L'impresa "---- con sede legale in -----, rappresentata da ----- nato a ---- il ---- (che per brevità sarà chiamata in seguito Impresa), si impegna ad effettuare il servizio di pulizia e la disinfezione dei locali adibiti ad uffici di Automobile Club di Perugia – Via Corcianese n.

218/H – 06132 Perugia (che per brevità sarà chiamato in seguito ACP) e a fornire materiale igienico sanitario di buona qualità e in misura adeguata (carta igienica, salviette asciugamani, sapone, bustine, ecc...);

2. Le prestazioni che l'Impresa deve fornire hanno lo scopo di mantenere costantemente elevato il livello di pulizia di tutte le superfici, sia interne che esterne (coperte e scoperte), di ciascun locale, adottando corretti criteri tecnici di esecuzione ed adeguati mezzi, nel rispetto delle esigenze dell'Ufficio, nonché degli utenti dei servizi forniti dall'Automobile Club di Perugia.

Articolo 3

DURATA E PERIODO DI PROVA

1. Il presente contratto ha la durata di anni 2 (due) a decorrere dal 01/12/2024 fino al 30/11/2026;
2. Automobile Club Perugia si riserva la facoltà di prorogare il presente contratto al termine di scadenza di cui al 1° comma, fino ad un massimo di tre mesi. In tal caso il servizio è regolato dalle stesse clausole e condizioni;
3. Per i primi tre mesi l'appalto si intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire ad Automobile Club Perugia una valutazione complessiva del rapporto;
4. Al termine del predetto periodo qualora l'Impresa, nonostante i ripetuti inviti e le diffide di cui al successivo articolo 15, non abbia dato prova di affidabilità e serietà Automobile Club Perugia potrà recedere dal contratto, mediante semplice preavviso di quindici giorni, da comunicare alla Società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
5. All'iniziativa di recesso di Automobile Club Perugia non potrà essere opposta, da parte della Società la circostanza di avere già effettuato servizi di pulizia nei locali oggetto dell'appalto in periodi precedenti, anche se contigui, alla data iniziale del presente rapporto contrattuale;
6. Nell'eventualità del recesso di cui al comma precedente, alla Società spetterà il solo corrispettivo dei servizi espletati, esclusi ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.

Articolo 4

ARTICOLAZIONE E MODALITA' DEL SERVIZIO

1. L'Impresa assicura la resa del servizio, senza soluzione di continuità per tutta la durata contrattuale, e si impegna a svolgere, con personale, organizzazione di mezzi, attrezzature e materiali di consumo propri, il servizio di pulizia compresa la disinfezione secondo le modalità, i tempi e le prescrizioni tecniche di cui al presente contratto ed alle Prescrizioni allegato 1/A, garantendo la perfetta esecuzione del servizio a regola d'arte e secondo la normativa vigente.
2. L'Impresa, senza il consenso di Automobile Club Perugia, non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione del servizio prescritte; Automobile Club Perugia si riserva, tuttavia il diritto di apportare quelle variazioni e/o integrazioni alle modalità di esecuzione del servizio che si rendessero necessarie per migliorarne l'esecuzione stessa. Tali variazioni saranno tempestivamente rese note all'Impresa con apposita comunicazione indicante altresì le modalità ed il termine di decorrenza.

Articolo 5

LOCALI PRESSO I QUALI DOVRA' ESSERE ESEGUITO IL SERVIZIO

1. L'Impresa prende espressamente atto che i locali presso i quali dovrà essere eseguito il servizio hanno l'ubicazione, la consistenza e le superfici rispettivamente indicati nel paragrafo 1 delle prescrizioni tecniche.
2. La consegna degli ambienti ai fini dell'esecuzione del servizio sarà oggetto di specifico verbale redatto in contraddittorio tra le parti e si terrà nel giorno e nell'ora preventivamente comunicati dalla stazione appaltante. Nel caso in cui l'Impresa non si presenti per due volte consecutive per la presa in consegna del servizio in presente contratto si risolverà per grave inadempimento a semplice comunicazione scritta della Committente.

Articolo 6

ATTIVITA' COMPRESSE NEL SERVIZIO E PRESTAZIONI STRAORDINARIE

1. Il servizio oggetto del presente contratto comprende tutte le operazioni necessarie per la pulizia degli spazi, degli impianti, mobili, arredi e di quanto altro pertinente ai locali.
2. L'Impresa è tenuta, in particolare, ad eseguire esattamente le prestazioni che devono essere ripetute, rispettivamente, nell'arco della stessa giornata, settimanalmente, ogni quindici giorni, mensilmente, trimestralmente, ogni qual volta sia necessario, e si impegna, in ogni caso, a svolgere tutte le attività, anche non espressamente indicate nel contratto qualora si rendessero necessarie per il migliore svolgimento del servizio.
3. Nel caso in cui venga richiesta all'Impresa lo svolgimento di prestazioni straordinarie non rientranti nelle attività descritte nel paragrafo 3 delle prescrizioni tecniche, l'ammontare del corrispettivo verrà determinato sulla base dei parametri indicati nell'articolo 17 .

Articolo 7

ORARIO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di pulizia dovrà essere assicurato in tutte le giornate lavorative in cui l'ufficio sarà operante. L'Impresa si impegna a far eseguire il servizio di pulizia, in base all'articolazione degli orari, stabilita nel paragrafo 4 delle prescrizioni tecniche.
2. Gli addetti impiegati nel servizio dovranno firmare, all'inizio ed al termine della giornata lavorativa, l'apposito registro che l'Impresa si impegna a mettere a disposizione dell'Automobile Club Perugia sin dall'inizio dell'appalto.
3. Qualora ne ricorra la necessità o per particolari esigenze connesse allo svolgimento del lavoro, su precise indicazioni del responsabile della sede di Automobile Club Perugia, le prestazioni di pulizia potranno essere effettuate anche in fasce orarie diverse da quelle previste ed in ogni caso Automobile Club Perugia potrà variare, in qualsiasi momento, i tempi di esecuzione del servizio, dandone comunicazione scritta all'Impresa almeno 7 giorni prima senza che la stessa Impresa possa pretendere compensi di sorta.

Articolo 8

PERSONALE ADDETTO

1. L'Impresa garantisce che il personale addetto offra idonee garanzie di addestramento e capacità professionali.
2. L'Impresa si impegna ad utilizzare per l'espletamento del servizio il numero di unità lavorative necessario per la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste.

3. Resta inteso che, laddove il personale impiegato si rivelasse comunque insufficiente ad eseguire esattamente le prestazioni oggetto del presente contratto l'Impresa è obbligata ad integrarlo con un congruo numero di addetti.
4. L'Impresa si impegna a rilasciare, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, un elenco nominativo del personale di cui al precedente secondo comma specificando la qualifica, il numero delle ore giornaliere che ciascuno deve espletare: l'elenco comprenderà sia il personale fisso che quello previsto per eventuali sostituzioni, nonché il personale specializzato da adibire a lavori periodici. Uguale comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato ed entro cinque giorni da ciascuna variazione.
5. In caso di assenza prolungata di addetto al servizio, l'Impresa, in ottemperanza alle leggi in vigore, dovrà provvedere alla sostituzione con altro dipendente all'uopo incaricato, senza far ricorso al personale già operante presso i locali interessati, in maniera tale da garantire la perfetta esecuzione del servizio.
6. L'Impresa si impegna a garantire la disciplina (buona condotta, puntualità, osservanza delle disposizioni inerenti il servizio ecc.) da parte del personale impiegato, il quale dovrà essere scelto tra quello che offre la massima affidabilità di adempimento delle obbligazioni contrattuali.
7. Il personale predetto dovrà risultare di gradimento di Automobile Club Perugia che, in caso contrario, si riserva la facoltà di richiederne in qualsiasi momento la sostituzione; in tale ipotesi l'Impresa si impegna a soddisfare le richieste di Automobile Club Perugia con la massima sollecitudine possibile, in modo che non abbiano a verificarsi carenze o ritardi nella regolare esecuzione del servizio, compatibilmente con la normativa di legge vigente.
8. L'Impresa si impegna inoltre a dotare i propri dipendenti durante l'esecuzione del servizio, di un camice o tuta recante il nome dell'Impresa, con tesserino di riconoscimento al fine di evitare che il personale estraneo non autorizzato possa circolare abusivamente negli uffici di Automobile Club Perugia.
9. L'Impresa si impegna a vietare al personale l'uso di tutti i macchinari, attrezzature ed impianti installati negli uffici ed, in special modo, computer, apparecchiature informatiche, fotocopiatrici; l'uso dei telefoni è consentito solo se in caso di necessità e per motivi connessi alla sicurezza dell'ambiente di lavoro.
10. L'Impresa dovrà vietare al personale di effettuare nei locali di Automobile Club Perugia qualsiasi attività che non sia conforme o direttamente e strettamente connessa con le attività di pulizia previste nel presente contratto.
11. L'Impresa si impegna a tenere comunque indenne Automobile Club Perugia da ogni pretesa possa venire avanzata a qualsiasi titolo verso di essa dal personale impiegato nel servizio.

Articolo 9

RAPPORTI TRA LE PARTI

1. L'Impresa provvederà a designare un proprio rappresentante al quale Automobile Club Perugia potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all'espletamento del servizio.
2. Per Automobile Club Perugia, i rapporti relativi alla gestione del contratto verranno intrattenuti con la persona designata dal Direttore.

Articolo 10

ATTREZZATURE E MATERIALI IMPIEGATI NEL SERVIZIO

1. L'Impresa si impegna ad utilizzare attrezzature, materiali e prodotti idonei, garantendone la rispondenza alle norme di legge in materia di qualità e di sicurezza.
2. Le apparecchiature tecniche utilizzate non dovranno essere né rumorose né sproporzionate alle attività per cui sono destinate.
3. L'Impresa dovrà provvedere alla disinfezione dei locali, dei servizi igienici, dei mobili, suppellettili, apparecchiature, telefoni e quanto altro di uso quotidiano, mediante prodotti dichiarati idonei ed autorizzati per l'uso.

Articolo 11

ONERI ACCESSORI

1. Restano a carico di Automobile Club Perugia la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica nonché l'eventuale – ove possibile – messa a disposizione di un locale per l'immagazzinamento dei materiali di consumo e delle attrezzature e di un locale spogliatoio per il personale dell'Impresa.

Articolo 12

IMPEGNI SPECIFICI DELL'IMPRESA

1. L'Impresa si impegna a curare, mediante personale specializzato il costante accertamento delle prestazioni contrattuali effettuate e da effettuare ed il controllo della loro buona esecuzione.
2. L'Impresa si impegna a consentire e ad agevolare l'esercizio, da parte di Automobile Club Perugia dei controlli, di cui al successivo articolo 13, sullo svolgimento del servizio e sull'osservanza degli obblighi assunti con il presente contratto, fornendo tutte le informazioni richieste e predisponendo gli opportuni interventi idonei allo scopo.
3. Per nessun motivo, neppure in caso di controversia l'impresa potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa il servizio, salvo i casi di comprovata forza maggiore per i quali l'Impresa si obbliga a dare tempestiva comunicazione.
4. L'Impresa prende, inoltre, atto che nel corso dell'esecuzione del servizio gli, immobili continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione d'uso, da personale di Automobile Club Perugia e da terzi; l'Impresa si impegna pertanto ad eseguire il servizio in armonia con le esigenze dell'ACP e di quelle di terzi, senza recare intralci, disturbi o interruzione nell'attività lavorativa in corso.
5. L'Impresa rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte da Automobile Club Perugia e/o da terzi e/o per situazioni contingenti, che si venissero a determinare nei locali presso i quali deve essere svolto il servizio.
6. L'Impresa prende atto che, in caso di inadempimento degli impegni di cui al presente articolo, sarà facoltà di Automobile Club Perugia risolvere il contratto.

Articolo 13

VERIFICHE E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Automobile Club Perugia potrà in qualunque momento, anche senza preavviso, - sia in proprio sia per mezzo di altre persone all'uopo delegate – eseguire ispezioni e controlli per

verificare ed accertare l'adempimento e la qualità del servizio, nonché la conformità alle modalità esecutive ed alle indicazioni prescritte nel presente contratto e nelle leggi.

2. Nel caso di risultanze negative Automobile Club Perugia ne darà comunicazione all'Impresa per le vie brevi – cui seguirà conferma scritta – con obbligo dell'Impresa medesima di adottare gli opportuni provvedimenti.

Articolo 14

OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA E SALUTE NEL LAVORO

1. L'Impresa nell'esecuzione del servizio è tenuta all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico Sicurezza) e successive modifiche e integrazioni vigenti nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.
2. L'Impresa si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l'esecuzione dei lavori descritti nel capitolato tecnico e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando, di conseguenza, Automobile Club Perugia da ogni responsabilità.
3. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti di Automobile Club Perugia.
4. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne Automobile Club Perugia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.
5. L'Impresa è l'unica responsabile dell'osservanza di ogni obbligo derivante dalle normative vigenti e segnatamente di quelle attinenti allo svolgimento del servizio in oggetto, normative delle quali l'Impresa dichiara di essere e si impegna a mantenersi ben edotta.

Articolo 15

DIFFIDA AD ADEMPIRE

1. In caso di arbitraria sospensione dei lavori da parte dell'Impresa e/o di lavori parzialmente o inesattamente eseguiti, fermo restando quando previsto dal successivo articolo 20, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi, di cui al precedente articolo 13, si rivelassero inutili e venisse verificata la mancata esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, al capitolato tecnico, nonché a quelle di legge, Automobile Club Perugia potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti all' Impresa, fissando un congruo termine per l'adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.
2. Nell'ipotesi in cui l'Impresa, scaduto il termine assegnatoLe, rimanga inadempiente, Automobile Club Perugia, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l'esecuzione in danno dei lavori sospesi, addebitando all'Impresa anche una trattenuta pari alla quota del corrispettivo mensile corrispondente al periodo di arbitraria sospensione o di inadempimento contrattuale.
3. In questo ultimo caso il contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno subito da Automobile Club Perugia.

Articolo 16

CORRISPETTIVI

1. Per il servizio fornito a perfetta regola d'arte, nonché alle condizioni, obblighi ed oneri tutti derivanti dal presente contratto e da capitolato tecnico, Automobile Club Perugia corrisponderà all'Impresa un importo annuale di €. , oltre IVA, globale ed onnicomprensivo.
2. Tale corrispettivo ha carattere forfetario ed è comprensivo di ogni onere e spesa ed è remunerativo di tutte le prestazioni ed esecuzioni connesse resa dall'Impresa in attuazione del presente contratto, salvo il caso di svolgimento di prestazioni straordinarie di cui al 3° comma dell'articolo 6.
3. Il prezzo complessivo sarà soggetto a riduzione e/o integrazione nel caso di esclusione e/o inserimento di singoli locali ovvero nel caso di variazione della superficie dei locali come pattuito nel successivo articolo 17.
4. I corrispettivi per le prestazioni straordinarie di cui al 3° comma dell'articolo 6 presente contratto verranno determinati concordemente tra le parti sulla base del tipo di lavoro richiesto, del tempo occorrente per l'esecuzione, del costo orario della manodopera nel settore delle imprese di pulizie risultante dalle tabelle approvate dal competente Automobile Club di Perugia e della superficie dei locali stabilita secondo le modalità di computo fissate dall'articolo 17.

Articolo 17

ESTENSIONE E RIDUZIONE DEL SERVIZIO

1. Automobile Club Perugia ha la facoltà di sopprimere e/o variare, sia in modo temporaneo che permanente ed in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 giorni, in diminuzione o in aumento, il numero e/o la superficie dei locali oggetto del servizio, con la conseguente variazione del corrispettivo complessivo di cui al precedente articolo 16.
2. L'esclusione e/o l'inclusione (indipendentemente dalla ubicazione, dalla superficie e dalle caratteristiche dei locali), intese quali rinunce parziali e/o ampliamenti del servizio per la chiusura e/o apertura di uno o più locali è regolata dalle condizioni del presente contratto.
3. La quotazione per ciascun locale interessato, da portare in diminuzione o aumento al corrispettivo complessivo, sarà determinata concordemente tra le parti con stretto riferimento da un lato alle quotazioni dei locali già compresi nel presente contratto, tenendo conto della superficie di ciascun locale e dall'altro alla superficie oggetto della variazione, utilizzando i parametri di cui ai commi successivi.
4. Per quanto concerne i lavori di pulizia dei locali adibiti prevalentemente ad Uffici:
 - La superficie complessiva da rapportare al corrispettivo previsto per gli stessi lavori di cui alle schede tecniche è stabilita in mq 416.
 - Il risultato del rapporto tra il corrispettivo specifico pattuito per i lavori di cui trattasi, aumentato degli importi revisionali eventualmente intervenuti ai sensi del successivo articolo 19 e la superficie complessiva ad uso uffici in mq. 416 di cui al punto precedente si applica alla superficie oggetto della variazione.
5. L'impresa si impegna a dare esecuzione alle richieste avanzate da Automobile Club Perugia ai sensi del 1° comma del presente articolo e da accettare le conseguenti variazioni del corrispettivo determinato ai sensi dei commi precedenti.
6. Automobile Club Perugia ha inoltre la facoltà di effettuare in qualsiasi momento nel corso del rapporto contrattuale, modifiche e/o ristrutturazioni anche sostanziali dei locali di ciascun

immobile senza che da ciò derivi la variazione del corrispettivo convenuto, salva unicamente l'ipotesi di una contemporanea variazione della superficie complessiva dei locali stessi, nel qual caso, in accordo tra le parti, sarà proporzionalmente determinato l'aumento o la riduzione da apportare al corrispettivo in funzione della maggiore o minore superficie dell'immobile e dei parametri economici al mq. di cui ai commi precedenti.

Articolo 18

FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 16 l'impresa dovrà emettere, con cadenza mensile, una fattura.
2. La fattura di cui al precedente primo comma dovrà portare in evidenza la causale del pagamento nonché il codice identificativo del contratto (CIG).
3. Gli importi relativi all'esecuzione di prestazioni straordinarie di cui al 3° comma dell'articolo 6 del presente contratto verranno fatturati separatamente.
4. Le suddette fatture dovranno indicare espressamente la causale del pagamento ed essere corredate da una nota dell'Impresa attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste.
5. Il pagamento, previo riscontro, verrà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione delle fatture.
6. In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 25/1/1994, n° 82, sulla disciplina delle attività di pulizia, Automobile Club Perugia procederà al pagamento del corrispettivo, previo controllo della documentazione attestante la regolarità dei versamenti dei contributi dei lavoratori.
7. Qualora l'Impresa non ottemperi a quanto previsto al precedente comma 5, Automobile Club Perugia potrà sospendere il pagamento delle fatture fino a che la stessa Impresa non avrà fornito documentazione della propria correttezza contributiva. Automobile Club Perugia si riserva di verificare l'autenticità e l'attualità presso gli Istituti di competenze.
8. Sugli importi mensili dei corrispettivi saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi dovuti ad Automobile Club Perugia a titolo di penale di cui al successivo articolo 20 ovvero per ogni eventuale indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
9. L'Impresa prende espressamente atto che Automobile Club Perugia non corrisponderà interessi per eventuali ritardi nei pagamenti; essa pertanto rinuncia ora per allora, ad ogni pretesa in merito.

Articolo 19

APPLICAZIONI PENALI E DETRAZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 15 e 28, Automobile Club Perugia ha le seguenti facoltà:
 - Qualora l'Impresa non esegua o esegua solo parzialmente anche una sola delle prestazioni dedotte in contratto ovvero non le esegua con modalità e la cadenza previste nelle schede tecniche, potrà applicare una penale fino al 5% del corrispettivo mensile, in ragione della gravità dell'inadempimento;
 - Qualora le prestazioni siano eseguite in modo imperfetto, potrà pretendere dall'Impresa la ripetizione a perfetta regola d'arte nei tempi e secondo le modalità indicate specificatamente per il caso;

- Qualora l'Impresa, su richiesta di Automobile Club Perugia, non esegua o si rifiuti di eseguire, senza giusto motivo, le attività di cui all'articolo 6, potrà ricorrere a terzi per servizi alternativi addebitando a titolo di penale all'Impresa i relativi costi sostenuti o potrà rivalersi sulla cauzione di cui all'articolo 21, che dovrà essere reintegrata, secondo quanto indicato nel medesimo articolo;
- Qualora l'impresa destini all'esecuzione del servizio un numero di dipendenti inferiore a quanto richiesto al secondo comma del precedente articolo 8, potrà applicare una penale pari ad € 50,00 (cinquanta/00) per ogni dipendente in meno e per ogni giorno di mancata presenza.

Articolo 20

RESPONSABILITA'

1. L'Impresa consegna polizza assicurativa a garanzia delle responsabilità RCT ed RCO con adeguati massimali rilasciata da ... il n..... impegnandosi a versare il premio di rinnovo ad ogni regolare scadenza.
2. L'Impresa si impegna espressamente a tenere indenne la Committente da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti alla Committente stessa a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili all'impresa o al personale di cui l'Impresa risponda per legge e relativi al presente contratto.
3. L'Impresa assume in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne la Committente anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali tanto della Committente che di terzi in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
4. L'Impresa deve adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, assumendo in proprio ogni responsabilità ed impegnandosi a tenere indenne la Committente anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali tanto della Committente che di terzi in dipendenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, compresi i danni derivanti dall'uso di materiali/attrezzature inadatti e/o da incuria del personale addetto al servizio.
5. L'Impresa ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle cose/locali/impianti danneggiati nell'ambito degli spazi interessati al servizio; la Committente si riserva, comunque, in caso di inottemperanza dell'Impresa la facoltà di procedere, con addebito delle spese a quest'ultima, all'esecuzione d'ufficio per il ripristino delle cose danneggiate.

Articolo 21

CAUZIONE

1. A garanzia degli impegni previsti dal presente contratto l'impresa consegna garanzia fideiussoria rilasciata dal il ... n. di importo pari a ...
2. La cauzione resa a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto sarà svincolata al momento in cui tali obbligazioni saranno state tutte esattamente adempiute.
3. Qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto dal precedente articolo 19 e/o dal successivo articolo 29, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui la Committente avrà reso noto all'impresa l'avvenuta riduzione. In caso di mancata o immotivata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si

intenderà risolto di diritto in danno dell'Impresa, salvo il risarcimento del danno subito dalla Committente

Articolo 22

DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO NONCHE' DEL CREDITO

1. E' fatto divieto all'Impresa di cedere il presente contratto o di far eseguire in tutto o in parte ad altre imprese il servizio.
2. E' fatto altresì divieto all'Impresa di cedere a terzi in qualsiasi forma i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procedure all'incasso, salvo espressa autorizzazione di Automobile Club Perugia.
3. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2, fermi restando l'inefficacia dell'avvenuta cessione del contratto per Automobile Club Perugia ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, il presente contratto si risolverà di diritto per colpa dell'Impresa.

Articolo 23

OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

1. L'Impresa si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località, ciò anche nel caso che l'Impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o recede o comunque non sia più ad esse associata.
3. L'Impresa si obbliga, infine, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
4. L'Impresa garantisce ad Automobile Club Perugia – esibendo, a richiesta, la relativa documentazione probatoria – tutti i controlli necessari ad accertare l'osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti; nel caso di inottemperanza degli obblighi assunti su indicati o qualora siano riscontrate irregolarità. Automobile Club Perugia provvederà a segnalare tale situazione ai competenti Enti di previdenza nonché al competente Ispettorato del Lavoro.

Articolo 24

DISPOSIZIONI ANTI MAFIA

1. L'Impresa prende atto che l'esecuzione del servizio è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente contratto.
2. In particolare, nei confronti del rappresentante legale e/o dei componenti dell'organo di amministrazione dell'Impresa, non dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensione o decadenze di cui

alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

3. L'Impresa è tenuta a trasmettere entro 10 giorni, a mezzo lettera raccomandata o PEC alla Committente ogni modificazione intervenuta nei propri assetti proprietari, fornendo la documentazione necessaria per la verifica presso la Prefettura del sussistere dei requisiti previsti dalla legge in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso. In caso di ritardo ingiustificato protratto per oltre 30 giorni dal citato termine, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Articolo 25

RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 in tema di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'articolo 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, nonché alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Articolo 26

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni e le controversie che dovessero sorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto è competente il Tribunale di Perugia.

Articolo 27

SCIOPERO DEL PERSONALE

1. In caso di sciopero del personale dell'Impresa, quest'ultima dovrà dare immediata e tempestiva comunicazione ad Automobile Club di Perugia, fermo restando l'obbligo di assicurare lo svolgimento delle prestazioni necessarie per il decoro e l'igiene degli uffici e della sede, previo accordi con il Dirigente.

Articolo 28

RECESSO – CLAUSULA RISOLUTIVA

1. Automobile Club Perugia si riserva la facoltà di poter recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, in considerazione delle proprie esigenze organizzative, senza alcun onere, con un preavviso di almeno tre mesi, da comunicarsi con lettera raccomandata.
2. Ad Automobile Club Perugia non fa carico – in deroga a quanto previsto dall'articolo 16671 c.c. - alcun onere aggiuntivo oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso né alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo.
3. La mancata, irregolare o la non puntuale esecuzione dell'prestazioni nei termini convenuti nel paragrafo 3 dell'Allegato 1/A, costituisce motivo di grave inadempienza e, pertanto, Automobile Club Perugia potrà risolvere di diritto il contratto qualora l'Impresa non provveda a ripristinare con immediatezza il servizio e/o ad ottemperare agli obblighi in conformità a quanto previsto nel contratto stesso, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni o dei maggiori danni, nonché a rivalersi sull'ammontare della cauzione.
4. Nei casi di cui al precedente comma quarto, Automobile Club Perugia potrà risolvere il contratto mediante lettere raccomandata o PEC, notificati con un anticipo di almeno trenta giorni.
5. Automobile Club Perugia sarà tenuto a corrispondere esclusivamente il valore economico maturato fino alla data di efficacia della risoluzione.

Articolo 29

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, comprese, quelle per la registrazione del contratto, ad eccezione di quelle che per legge competono ad Automobile Club Perugia.
2. A tal fine, l'impresa dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio delle imprese e che trattasi di operazioni imponibili non esente dall'imposta sul valore aggiunto che l'Impresa è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 Ottobre 1972; n. 633 e successive modificazioni.

Perugia,

PER ACCETTAZIONE
(L'Impresa)

Postilla

L'Impresa dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. tutte le clausole e condizioni di seguito elencate.

Art. 4 Articolazioni e modalità del servizio, comma 2;
Art. 7 Orario del servizio, comma 3;
Art. 8 Personale addetto, commi 3,7,10 e 11;
Art. 12 Impegni specifici dell'Impresa, commi 2,3,5 e 6;
Art. 13 Verifiche e controlli in corso di esecuzione, comma 2;
Art. 14 Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro, commi 2,4,5;
Art. 15 Diffida ad adempiere, commi 1,2;
Art. 16 Corrispettivo comma 2;
Art. 17 Estensione e riduzione del servizio, comma 6;
Art. 18 Fatturazione e modalità di pagamento, commi 4,5,7,8;
Art. 19 Applicazione penali e detrazioni;
Art. 20 Responsabilità, commi 1,2;
Art. 22 Divieto di subappalto e di cessione del contratto e del credito, commi 1,2,3;
Art. 23 Obblighi nei confronti dei dipendenti, commi 1,2,3,4;
Art. 24 Disposizione antimafia;
Art. 27 Sciopero del personale;
Art. 28 Recesso e Clausola risolutiva, commi 1,2,3,4 e 5.

Perugia,

PER ACCETTAZIONE
(L'Impresa)

2. COMPOSIZIONE E SUPERFICI DEI LOCALI

I Locali dove dovrà essere svolto il servizio sono ubicati in Via Corcianese 218/H – 06132 PERUGIA

Descrizione dell'immobile

--

COMPOSIZIONE	USO	SUPERFICIE IN MQ.	EVENTUALI NOTE
Piano terra	Ufficio	416	

4. ORARIO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO. PERSONALE ADDETTO.

Il servizio di pulizia dovrà essere assicurato in tutte le giornate lavorative in cui ciascun Ufficio sarà operante.

In particolare, il servizio verrà espletato nelle seguenti fasce orarie:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 18:30 in poi
- L'esecuzione dei lavori cc.dd. periodici deve essere svolta nelle giornate di sabato, dopo le ore 12.00

In ogni caso, qualora ne ricorra la necessità o per particolari esigenze connesse allo svolgimento del servizio, su richiesta dell'Automobile Club di Perugia, gli orari suddetti potranno subire delle variazioni e le prestazioni di cui al paragrafo 3 del presente Documento dovranno essere effettuate in fasce orarie diverse.

Personale attualmente addetto al servizio

--

L'Impresa si impegna ad utilizzare per l'espletamento del servizio il numero di unità lavorative indicate o quello necessario per la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste.

Resta inteso che qualora il personale addetto al servizio fosse insufficiente, l'Impresa si farà carico di integrarlo con un numero di addetti tale da garantire un perfetto servizio, come previsto agli articoli 7 e 8 del contratto.

Perugia,

PER ACCETTAZIONE
(L'Impresa)